## Imprese e operatori culturali - Indennità per perdita di guadagno

Condizioni che danno diritto.

Secondo la sezione 2 dell'Ordinanza COVID-19 Cultura

## IMPRESE CULTURALI

X

X

Impresa a scopo di lucro o non a scopo di lucro attiva nel settore della cultura: per la definizione del settore della cultura **vedi FAQ**.

Imprese che realizzano più del 50% del loro fatturato nel settore culturale, per la perdita legata all'attività culturale.

- Per il fatturato legato all'attività non culturale di un'impresa culturale:
- Per le altre imprese che realizzano meno del 50% del loro fatturato nel settore culturale, o per quelle la cui attività non è chiaramente definita:

Ricorso a <u>misure per i casi</u> <u>di rigore.</u>

## OPERATORI CULTURALI

#### **Finora**

Persona indipendente che è attiva principalmente nel settore della cultura.

#### Nuovo

Persona indipendente o operatori culturali occasionali\* che sono principalmente attivi nel settore della cultura.

\*(Sono definiti operatori culturali occasionali gli operatori culturali che dal 2018 possono attestare almeno 4 impieghi a tempo determinato per almeno 2 datori di lavoro diversi nel settore della cultura.)

# Diritto alle prestazioni

### INDENNITÀ PER PERDITA DI GUADAGNO

I <u>Cantoni</u> sono competenti per il trattamento delle domande. Essi possono fissare priorità di politica culturale.

Le indennità sono sussidiarie alle altre misure economiche.

Per gli attori culturali che hanno diritto a un'indennità giornaliera IPG Corona inferiore a 60 franchi e per le imprese che chiedono indennità fino a 5'000 franchi i cantoni possono adottare la procedura semplificata concordata tra la Confederazione e i cantoni.

Un'indennità può anche essere richiesto se la programmazione non ha potuto essere realizzata. In questo caso, l'indennità di cancellazione sarà basata sulla programmazione effettiva durante i mesi di riferimento pertinenti degli ultimi due anni.

Nuovo: A certe condizioni, gli cantoni possono concedere un anticipo ai richiedenti se una decisione non è stata presa 30 giorni dopo la presentazione della domanda.

#### Prestazioni

80% dei danni al massimo.

Nuovo: danni coperti dal 1° novembre 2020 per gli attori culturali, retroattività introdotta il 31 marzo 2021.